CISL FISASCAT

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO

STATUTO E REGOLAMENTO



Stampa:
Romana Editrice S.r.l.
Via dell'Enopolio n° 37
00030 San Cesareo (Roma)

Finito di stampare nel mese di Luglio 2023

SOMMARIO

STATUTO

PREAMBOLO
Patto di unificazione delle Forze Sindacali Democratiche . . pag. 8

CAPITOLO I
Costituzione e scopi » 10

CAPITOLO II
Diritti e doveri degli iscritti » 12

CAPITOLO III
Articolazione delle strutture e degli organismi » 13

CAPITOLO IV
Strutture Regionali/Interregionali » 14

CAPITOLO V
Strutture territoriali » 16

CAPITOLO VI
Sezioni di settore, complesso ed azienda » 16

CAPITOLO VII
Organismi della Federazione Nazionale » 17

CAPITOLO VIII
Collegio dei sindaci » 22

CAPITOLO IX
Sospensioni e violazioni » 23

CAPITOLO X
Il coordinamento » 24

CAPITOLO XI
Gestione commissariale e reggenza » 25

CAPITOLO XII
Tesseramento e contribuzioni » 26

CAPITOLO XIII
Il patrimonio della Federazione pag. 27

CAPITOLO XIV
Incompatibilità » 28

CAPITOLO XV
Rotazioni e limiti di età » 29

CAPITOLO XVI
Eleggibilità e cooptazioni » 30

CAPITOLO XVII
I servizi ai lavoratori » 30

CAPITOLO XVIII
Modifiche statutarie » 31

CAPITOLO XIX
Scioglimento della Federazione » 31

CAPITOLO XX
Regolamento allo Statuto » 32

CAPITOLO XXI
Disposizioni finali » 32

SOMMARIO

REGOLAMENTO

PARTE I - NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

CAPITOLO I
Iscrizione e tesseramento pag. 35

CAPITOLO II
Le Federazioni di categoria » 37

CAPITOLO III
Le incompatibilità funzionali » 37

CAPITOLO IV
La designazione dei rappresentanti FISASCAT » 43

PARTE II - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

CAPITOLO V
Validità delle sedute e votazioni » 44

CAPITOLO VI
Dimissioni dagli organismi » 45

CAPITOLO VII
Modalità di svolgimento delle riunioni » 46

CAPITOLO VIII
Il coordinamento » 47

CAPITOLO IX
Violazioni » 47

PARTE III - GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO X
Il Congresso Nazionale pag. 49

CAPITOLO XI
Il Comitato Esecutivo » 53

CAPITOLO XII
Composizione degli organismi » 54

CAPITOLO XIII
Strutture regionali/interregionale-territoriali » 56

PARTE IV - PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI

CAPITOLO XIV
Il patrimonio » 58

CAPITOLO XV
I bilanci » 60

CAPITOLO XVI
Ispezioni » 61

CAPITOLO XVII
Obblighi di adeguamento » 61

CISL FISASCAT

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO

STATUTO
DELLA FISASCAT CISL

Statuto approvato dal
XX Congresso FISASCAT CISL
del 5/8 aprile 2022 con adeguamenti allo
Statuto Confederale approvati dal
Consiglio Generale del 26 ottobre 2022



PREAMBOLO

PATTO DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei Sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo forzato, ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e della sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed in ogni evenienza della vita;

6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo della Nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istituzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;
4. promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali potenziali della Nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con Organizzazioni Sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

– CAPITOLO I –
Costituzione e scopi

Articolo 1

E' costituita la Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT), con sede in Roma.
Essa aderisce alla CISL, attraverso la Fist, di cui accetta lo Statuto.
Inoltre aderisce sul piano internazionale alle Federazioni di categoria o comitati aderenti alla CES e alla CISL internazionale.

Articolo 2

La Federazione organizza, rappresenta e tutela i lavoratori dipendenti da Aziende appartenenti ai seguenti settori:

a) attività commerciali ed affini;
b) ospitalità, ristorazione e turismo;
c) servizi vari, addetti al culto, ippica e addetti totalizzatori, case da gioco, bingo, agenzie di scommesse, dipendenti e/o iscritti lavoratori di istituzioni e imprese siano esse private o cooperative, che forniscono servizi socio/assistenziali, dipendenti civili delle Basi USA e NATO, collaboratrici familiari, dipendenti e/o soci lavoratori di imprese siano esse private o cooperative esercenti l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale, piccola manutenzione all'interno di mostre, negozi, uffici ed in genere aree locali pubblici e privati, compresi piazzali e reparti industriali, attività del Terziario:

 c1 - di servizio:
 - alle imprese
 - al mercato
 - alle strutture immobiliari
 - ai settori economici

 c2 - di assistenza:
 - ai soggetti sociali
 - alla persona
 - al culto

c3 - di sicurezza:
- per la persona
- per beni materiali
- per organizzazioni internazionali

c4 - di svago:
- individuale
- collettivo

c5 - di promozione:
- per le imprese
- per le associazioni
- per il mercato
- di beni materiali

c6 - di trattamento e cura:
- di estetica
- alla persona
- di riabilitazione
- di prevenzione

d) Attività del terziario professionale, Attività ausiliarie della distribuzione, Agenti/Rappresentanti di commercio, Viaggiatori e Piazzisti, Terziario avanzato, Telelavoro, Lavoro Interinale, Lavoro Parasubordinato, Alte professionalità.

Articolo 3

La Federazione si propone di affermare gli interessi collettivi ed individuali di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali dei lavoratori dei settori inquadrati.
In particolare essa:

a) stipula contratti, accordi e protocolli collettivi di lavoro con le controparti, che interessano i settori rappresentati e inquadrati;
b) studia ed elabora linee per la partecipazione alla soluzione dei problemi politici, economici e sociali dei settori in cui opera, nel quadro degli indirizzi di politica economica della Confederazione;
c) contribuisce all'implementazione di misure atte a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell'ambiente;

d) tende a realizzare la piena partecipazione dei lavoratori alla formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale dei settori inquadrati;
e) promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro di propria competenza, mediante interventi di politica organizzativa, ai livelli territoriali e nazionali;
f) promuove una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata, atta a creare una presenza negli organismi dell'Organizzazione e nelle rappresentanze esterne, il più corrispondente possibile e all'effettiva presenza delle lavoratrici;
g) promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell'attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
h) esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni proprie di organismi sindacali cui aderisce;
i) designa le rappresentanze categoriali ed intercategoriali in commissioni, enti e organismi quando tali rappresentanze siano previste e ammesse da leggi, contratti e regolamenti;
j) promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Federazione;
k) promuove, coordina e sostiene una politica sindacale atta a realizzare le pari opportunità, la tutela e la dignità della persona.

– CAPITOLO II –
Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 4

Gli iscritti alla FISASCAT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale della Federazione, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.
Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire,

in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.
Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.
Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.
Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.
L'appartenenza alla FISASCAT si acquisisce all'atto del ritiro della tessera confederale munita dell'emblema della Federazione di categoria.
Il rilascio della tessera all'iscritto avviene a seguito della delega per la trattenuta dei contributi da parte dell'azienda o mediante richiesta al collettore nell'ambiente di lavoro oppure alla Federazione Territoriale presso i suoi uffici e recapiti.
E' dovere degli iscritti uniformarsi alle delibere degli Organismi della Federazione.

– CAPITOLO III –
Articolazione delle strutture e degli organismi

Articolo 5

La FISASCAT è una Federazione monocomposta che si articola nel territorio in Federazioni Territoriali (FST), Regionali (FSR) o Interregionali (FSI).
Le strutture operative di zona non costituiscono istanza congressuale.

– CAPITOLO IV –
Strutture Regionali/Interregionale

Articolo 6

In ogni Regione e Provincia a Statuto Autonomo in cui si ravvisino le potenzialità e le condizioni organizzative, è costituita la Federazione Sindacale Regionale/Interregionale della FISASCAT. La Federazione Nazionale promuove lo sviluppo delle FSR/FSI, laddove se ne ravvisino le condizioni, in accordo con le strutture di Federazioni Territoriali interessate.

Spetta alla Federazione Regionale/Interregionale assumere le iniziative, nell'ambito Regionale/Interregionale, per realizzare le scelte politiche ed i programmi di attività della FISASCAT nonché assicurare la presenza della Federazione negli Enti e Organismi regionali/Interregionale di interesse e competenza categoriale.

La FSR e la FSI esplicano per quanto le compete e in quanto compatibili a livello regionale/Interregionale, le funzioni indicate all'articolo 3 dello Statuto della FISASCAT.

Il Consiglio Generale della Federazione Nazionale può delegare al Comitato Esecutivo il compito di individuare una percentuale sulla contribuzione di spettanza al Territoriale per il finanziamento delle attività regionali/Interregionale.

Il Consiglio Regionale della FSR ed il Consiglio Interregionale della FSI deliberano circa le altre fonti di finanziamento dell'attività regionale/Interregionale.

In particolare, la FSR e/o la FSI:

a) sviluppa, d'intesa con la Federazione Nazionale, il Coordinamento a livello regionale/Interregionale in ordine alle politiche economiche riguardante i settori inquadrati nella Federazione ricadenti nelle competenze della Regione/i;
b) promuove lo scambio di informazioni ed esperienze nonché il coordinamento operativo, d'intesa con le Strutture Comprensoriali in ordine alle politiche contrattuali, allo scopo di armonizzare la gestione delle vertenze nei contenuti e nelle strategie negoziali e di lotta;

c) promuove, sempre d'intesa con la Federazione Nazionale, la costituzione ed il rafforzamento delle strutture territoriali di categoria, l'espansione del tesseramento, l'attività formativa ed il potenziamento dei quadri;

d) rappresenta l'Organizzazione di categoria, per quanto di propria competenza:
 - nei confronti delle Associazioni dei datori di lavoro del settore eventualmente costituite a livello regionale;
 - nei confronti dei poteri pubblici e delle istituzioni regionali, per le materie di competenza categoriale ed esercita, coordinandola con i territori interessati, la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale.

I - Gli Organismi Regionali/Interregionale

Sono Organismi della FSR/FISASCAT e della FSI/FISASCAT:
- Il Congresso Regionale/Interregionale;
- Il Consiglio Generale Regionale/Interregionale;
- La Segreteria;
- Il Collegio dei Sindaci.

II - Il Consiglio Generale Regionale/Interregionale
- definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso della FSR e della FSI;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi della FSR e della FSI;
- designa i rappresentanti di diritto nel Consiglio Generale Nazionale della FISASCAT in base alle norme del Regolamento di attuazione della FISASCAT Nazionale;
- si riunisce almeno 4 volte l'anno e può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di 1/3 dei componenti.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui al presente articolo sono stabilite dai rispettivi statuti e regolamenti regionali o interregionali.

Lo Statuto della FISASCAT dell'Alto Adige è redatto in relazione alla specifica situazione etnico-linguistica del suo territorio in conformità, in ogni caso, con le norme ed i principi del presente statuto.

– CAPITOLO V –
Strutture territoriali

Articolo 7

Le Federazioni Sindacali Territoriali sono le strutture subregionali della Federazione; fanno parte delle Federazioni Regionali/Interregionale della FISASCAT ed assolvono ai compiti contrattuali e organizzativi inerenti il proprio ambito territoriale, in conformità agli indirizzi della Federazione Nazionale e Regionale/Interregionale.
I Sindacati Territoriali si articolano in Sezioni Sindacali di settore e di aziende e ne promuovono lo sviluppo e la costituzione.
Compete alle Federazioni Territoriali la titolarità della contrattazione decentrata - aziendale e delle politiche di settore nonché il sostegno alle RSU/RSA in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse demandate dalla contrattazione collettiva.
Esercitano laddove possibile, la loro autogestione finanziaria e funzionale nel quadro del presente Statuto e delle direttive della Federazione Nazionale e Regionale/Interregionale.
Sono tenute a far conoscere alla Segreteria Nazionale e Regionale/Interregionale i loro organismi direttivi, il dato tesserativo ed il bilancio.
Sono organismi del Sindacato Territoriale della FISASCAT:

- Il Congresso;
- Il Comitato Direttivo;
- La Segreteria;
- Il Collegio dei Sindaci.

La formazione e composizione degli organismi territoriali vengono decise dai rispettivi Congressi, in armonia con il presente Statuto.

– CAPITOLO VI –
Sezioni di settore, complesso ed azienda

Articolo 8

Tutti gli iscritti di un medesimo settore costituiscono, su base territoriale, la Sezione Comprensoriale di settore.
Il Comitato Direttivo di Federazione promuove la costituzione delle Sezioni Comprensoriali di settore mediante la convocazione di apposite

assemblee, comprensoriali o locali, alle quali debbono essere invitate tutte le rappresentanze di base della Federazione.

Articolo 9

La Sezione Aziendale Sindacale è l'istanza primaria di base della FISASCAT a livello di azienda. Assicura lo svolgimento delle relazioni tra iscritti e gli altri organismi della Federazione e partecipa, congiuntamente alla Federazione, alla elaborazione delle politiche sindacali ed alla realizzazione dell'attività contrattuale aziendale.
Organismi della SAS sono: l'Assemblea degli Iscritti, il Comitato Direttivo eletto annualmente dall'Assemblea degli Iscritti ed il Segretario Responsabile eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno.
Del Comitato Direttivo della SAS fanno parte di diritto, oltre i componenti eletti, i delegati eletti in azienda ed organizzati nella FISASCAT.

Articolo 10

La Federazione Nazionale, in relazione a particolari esigenze di coordinamento e di sviluppo della sua azione, promuove la costituzione di organismi a livello di complesso (o azienda con succursali site in più province) con il compito di elaborare e realizzare le iniziative di politica contrattuale ed organizzativa.
La Rappresentanza di Complesso è costituita da rappresentanti della SAS delle province interessate. Essa esprime, d'intesa con la Federazione Nazionale, un Comitato di Coordinamento.

– CAPITOLO VII –
Organismi della Federazione Nazionale

Articolo 11

Obiettivo di un sindacato di donne e di uomini è di garantire in tutti gli organismi, strutture e forme di rappresentanza interna ed esterna, a tutti i livelli, la presenza dei due sessi senza nessuna discriminazione.

Articolo 12

Sono organismi della Federazione Nazionale:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Generale;
- il Comitato Esecutivo;
- la Segreteria Nazionale;
- il Collegio dei Sindaci.

Articolo 13
Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organismo massimo deliberante e si riunisce ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale, salvo la convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
- da 1/3 degli iscritti tramite le strutture regionali che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.
Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi delle strutture regionali/Interregionale in regola con il tesseramento e la contribuzione. Partecipano con solo diritto di parola, se non sono delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente.
L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione. Per l'ordine dei lavori valgono le norme dell'apposito Regolamento fissate, di volta in volta, dal Consiglio Generale uscente ed approvate dal Congresso all'inizio dei lavori.
Il Congresso fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Esso elegge i componenti del Consiglio Generale ed i delegati alle istanze superiori.
Il Regolamento di attuazione dello Statuto fissa le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.
Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Articolo 14
Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro. Ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.
Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse.
Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario che straordinario della Federazione.
Emana il Regolamento per l'attuazione dello Statuto della Federazione e decide sugli eventuali adeguamenti allo Statuto Confederale.
Fissa le norme del tesseramento e delle contribuzioni integrative a quelle confederali. Può demandare questo compito al Comitato Esecutivo.
Nomina commissioni di studio e di lavoro per l'approfondimento di materie specifiche. Può integrare dette commissioni con dirigenti non facenti parte del Consiglio Generale e con esperti esterni della categoria.
È facoltà della Segreteria proporre la partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio Generale in cui si discutano materie specifiche attinenti ai problemi dei settori inquadrati.
Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo, su proposta della Segreteria, almeno due volte all'anno. In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale o della maggioranza semplice dell'Esecutivo. In caso di urgenza può essere convocato dalla Segreteria.
Le decisioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.
Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria secondo quanto stabilito dall'art. 40 del regolamento e nel limite massimo definito nel regolamento di attuazione della FISASCAT CISL Nazionale.

Nomina su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.
Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.
Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale ed il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto.
La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale. Gli eventuali componenti derivanti dalle cooptazioni previste dallo Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui sopra.

Articolo 15
Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.
La composizione del Comitato Esecutivo Nazionale è stabilita dal Regolamento di attuazione della FISASCAT.
Si riunisce almeno ogni tre mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti; il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.
Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.
Il Comitato Esecutivo convoca il Consiglio Generale con deliberazione a maggioranza semplice, fissandone l'ordine del giorno.
Annualmente approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria.
E' competente a deliberare la gestione commissariale delle strutture regionali/Interregionale e comprensoriali nel caso di gravi e ripetute violazioni dello Statuto nonché nei casi di accertata carenza politica, sindacale, organizzativa ed amministrativa.
Emana, su mandato del Consiglio Generale, le norme del tesseramento e della contribuzione, integrative a quelle confederali.

Provvede alle designazioni di cui all'articolo 3 lettera h) dello Statuto, tenendo conto delle esigenze di presenza, autonomia e funzionalità.
Dirime i conflitti tra le strutture associate e gli iscritti in conformità allo Statuto e nell'interesse generale e superiore della Organizzazione.
Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Femminile.
Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.
Nomina, su proposta della Segreteria Nazionale, il Direttore del periodico ufficiale della Federazione e verifica la corretta attuazione delle linee politiche e di gestione del periodico, determinate dall'Esecutivo stesso su indicazione della Segreteria e congiuntamente al Direttore.

Articolo 16
La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta da:
a) Segretario Generale;
b) un Segretario Generale Aggiunto;
c) Segretari.

Il Consiglio Generale, in armonia con quanto previsto dall'articolo 14 - comma 11 - del presente Statuto, determina il numero dei Segretari ed elegge, nel proprio seno e con votazioni separate e successive, i componenti la Segreteria come previsto ai punti a, b, e c.
La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità.
Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.
Essa prende tutte le misure e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.
Predispone per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; ad esso spetta inoltre il compito di promuovere e coordinare l'attività della Segreteria. In caso di suo impedimento, il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.
I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività federale.

– CAPITOLO VIII –
Il Collegio dei sindaci

Articolo 17

Il Collegio dei Sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e adempie alla sua funzione in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo regolamento e degli ulteriori regolamenti. Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; tramite il Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale della Federazione; risponde alla sua azione dinanzi al Congresso. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei due componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero dei suffragi. Laddove non sussistano i candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il Consiglio Generale ne nomina uno ex-novo, scegliendo tra gli iscritti o non iscritti che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e Regionali/Interregionale di Federazioni e/o Confederali.

– CAPITOLO IX –
Sospensioni e violazioni

Articolo 18

Per misura cautelativa l'iscritto sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.
Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria Nazionale e Regionale/Interregionale di categoria, per i rispettivi livelli di competenza, sentite la Federazione Territoriale e la Unione Sindacale Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.
La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.
La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura relativa ai ricorsi al Collegio dei Probiviri prevista dallo Statuto e dal Regolamento della Federazione di prima Affiliazione.

Articolo 19

Quando le Segreterie di categoria, nell'ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri della Federazione di prima Affiliazione. L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

– CAPITOLO X –
Il Coordinamento

Articolo 20

Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (Nazionale e di USR/USI/UST) sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni Nazionali di categoria o organismi similari.
A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriali al fine di armonizzare le singole posizioni.
Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.
Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

Articolo 21

Per le azioni sindacali che riguardano anche singole categorie di settori pubblici, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello nazionale, regionale/interregionale, territoriale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria Confederale Nazionale e di USR/USI/UST competente per territorio.
In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo della struttura orizzontale competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

Articolo 22

Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e debbono assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organismi delle strutture orizzontali ai vari livelli, inoltre, possono procedere alla convocazione di organismi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

– CAPITOLO XI –
Gestione commissariale e reggenza

Articolo 23
Commissariamento

Nei casi di gravi violazioni dello Statuto della FISASCAT, il mancato rispetto delle decisioni degli Organismi della Federazione sulle scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle Strutture Regionali/Interregionale o Territoriali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della FISASCAT Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli Organismi e la nomina di un Commissario.
Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo nei confronti delle FSR/FSI e delle FST.
Negli stessi casi di cui al 1° comma il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze regionali/interregionale o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi federali ai vari livelli di competenza di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso contemporaneamente al Collegio dei Probiviri della Federazione di prima affiliazione, il quale dovrà provvedere, entro il termine di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.
Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo e del Regolamento, può essere nominato un commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche munito di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.
I provvedimenti di cui ai precedenti commi, possono essere decisi dalla

Federazione Nazionale con l'osservanza di quanto stabilito nel dettato del presente articolo e del Regolamento.
E' ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

Articolo 24
Reggenza

Allorché un Organismo di Federazione Regionale/Interregionale o Territoriale della FISASCAT risulti carente di uno o più dirigenti ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione, può richiedere alla Segreteria Nazionale che venga nominato un Reggente che può essere estraneo all'Organismo stesso o anche alla Categoria.
La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere il Dirigente, secondo le normali procedure statutarie, d'intesa con la Federazione Nazionale.

– CAPITOLO XII –
Tesseramento e contribuzioni

Articolo 25

L'adesione alla FISASCAT CISL si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organismi confederali, la Federazione Territoriale rilascerà la tessera della CISL, munita di emblema.
La quota contributiva è intrasmissibile - ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte - e non rivalutabile.
La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'Organizzazione Sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema della Federazione Nazionale.

Articolo 26

La FISASCAT ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27

E' fatto divieto alla FISASCAT, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 28

La FISASCAT ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

– CAPITOLO XIII –
Il patrimonio della Federazione

Articolo 29

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli iscritti e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Federazione, presso le Federazioni Sindacali Territoriali).
Finché esiste la FISASCAT i singoli iscritti o gruppi di iscritti o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.
La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali

assunte dal Segretario Generale congiuntamente al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione, eventualmente sia stato all'uopo delegato.
Le Federazioni Territoriali e Regionali/Interregionale o le persone che le rappresentano sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque.
Non potranno, per qualsiasi titolo, causa o per il fatto della dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.
Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni Territoriali o dei loro iscritti, costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

– CAPITOLO XIV –
Incompatibilità

Articolo 30

Per affermare l'assoluta autonomia della FISASCAT e della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite tra le cariche direttive ed esecutive, a qualsiasi livello (compresi i Sindaci) le incompatibilità elencate nel regolamento.

Articolo 31

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicate anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.
Nei casi in cui si verifichino le situazioni previste nell'art 8 del regolamento gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

– CAPITOLO XV –
Rotazioni e limiti di età

Articolo 32

Al fine di favorire le rotazioni nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali ed i Segretari Generali Aggiunti di Usr/Usi, Ust, di Federazione di categoria regionale/interregionale e territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di federazione e confederale;
- di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali di Federazione nazionale di categoria;
- di due mandati (8 anni) per il Segretario Generale della struttura nazionale confederale. Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei collegi di cui al capitolo VIII del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i 3 mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle segreterie possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto nel regolamento decadono automaticamente dalle relative cariche.

– CAPITOLO XVI –
Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 33
Eleggibilità

Gli iscritti con requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento possono accedere alle cariche direttive della Federazione Nazionale alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni. Per l'accesso degli iscritti alle cariche direttive delle strutture regionali/ interregionale e territoriali occorre avere un'anzianità di almeno 1 anno di iscrizione alla CISL.

Articolo 34
Cooptazioni

Il Consiglio Generale Nazionale e quelli regionali hanno facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 5% dei componenti gli organismi stessi.
Per quanto riguarda le Federazioni Territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.
Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.
A livello Territoriale, Regionale/Interregionale e Nazionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

– CAPITOLO XVII –
I servizi ai lavoratori

Articolo 35

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa e per consolidare il rapporto associativo con la FISASCAT, la Federazione promuove la costituzione e la gestione di servizi vertenziali, assistenziali, previdenziali e fiscali, curandone la diffusione nel territorio.

– CAPITOLO XVIII –
Modifiche statutarie

Articolo 36

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale della FISASCAT:

a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
c) dai Consigli Generali Regionali/Interregionale della FISASCAT a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale, nella riunione che convoca il Congresso, nomina una Commissione con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica che pervengono dalle strutture abilitate, le porta a conoscenza di tutte le strutture in tempo utile per un dibattito nella fase precongressuale; infine il Consiglio Generale, prima del Congresso, esamina le proposte e propone al Congresso quelle che hanno ricevuto i 2/3 dei voti, mentre su quelle approvate a maggioranza semplice, porta il parere allo stesso che si pronuncia, in via definitiva, a maggioranza di 2/3.

I Direttivi territoriali sono tenuti ad adeguare i propri Statuti a quelli della Federazione Nazionale.

– CAPITOLO XIX –
Scioglimento della Federazione

Articolo 37

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso Nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

– CAPITOLO XX –
Regolamento allo Statuto

Articolo 38

La Federazione Nazionale deve dotarsi di un Regolamento di attuazione del proprio Statuto. Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.
Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento stesso.
Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

– CAPITOLO XXI –
Disposizioni finali

Articolo 39

Le Organizzazioni ed i singoli iscritti della FISASCAT devono attenersi alle norme del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.

Articolo 40

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale CISL.

Statuto approvato dal XX Congresso FISASCAT CISL del 5/8 aprile 2022 con adeguamenti allo Statuto Confederale approvati dal Consiglio Generale del 26 ottobre 2022.

CISL FISASCAT

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO

REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA FISASCAT CISL

Approvato dal Consiglio Generale FISASCAT
del 16-12-2016 e modificato
dal Consiglio Generale FISASCAT
del 30 settembre 2020, del 21 luglio 2021 e
del 25 maggio 2023 come da delibera del
Consiglio Generale CISL del 14 dicembre 2022



PARTE I
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

– CAPITOLO I –
Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla FISASCAT deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente.
Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante iscritto che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.
Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante iscritto, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della FISASCAT Nazionale che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività.
In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.
Le lavoratrici ed i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Laddove gli stessi dovessero continuare a svolgere una attività produttiva, si iscrivono nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.
Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una federazione in cui esercitano il mandato.
Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 della legge 300/70 ed all'art. 3 del decreto legislativo 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.
A tal fine, il programma per la gestione on line degli iscritti, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire l'implementazione dell'Anagrafe Unica Nazionale contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.
Il completamento dell'Anagrafe unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il proselitismo.

Articolo 3

L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. All'iscritta/o sarà consegnata la tessera card dell'anno in corso.
All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto FISASCAT gli iscritti espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale della Federazione Territoriale di appartenenza.
La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Direttivo/ Consiglio Generale medesimo.
Gli iscritti espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/ Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione.
La ratifica della struttura avverrà nell'organismo Direttivo/Consiglio Generale in cui era espletata la funzione dirigente.

– CAPITOLO II –
Le Federazioni di categoria

Articolo 5

Le Federazioni nazionali di categoria unitamente ai sindacati di seconda affiliazione esercitano le seguenti competenze:

- eleggere nei loro congressi di ST, FSR/FSI, RLS e Federazioni nazionali le/i delegate/i ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
- partecipare, di norma con la/il propria/o Segretaria/o Generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;
- stabilire, nel proprio Consiglio Generale, il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;
- attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.

Il Collegio dei Probiviri della Federazione nazionale di categoria di prima affiliazione ha giurisdizione e competenza anche sui sindacati di seconda affiliazione, sulle articolazioni di settore e/o di comparto merceologico della propria Federazione nazionale di categoria.

– CAPITOLO III –
Le incompatibilità funzionali

Articolo 6

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'art. 30 dello Statuto della FISASCAT, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione dei ruoli e funzioni sono stabilite le seguenti incompatibilità funzionali:

a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
b) Candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, asso-

ciazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati.

c) incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali, Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, Sezionali e simili comunque denominati, in partiti, in movimenti e formazioni politiche nonché associazioni che svolgano attività interferenti con l'attività sindacale.

Articolo 7

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organismi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dall'articolo 30 dello Statuto della FISASCAT e degli articoli 8-9-10 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL e della FISASCAT. Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei Probiviri della Federazione di prima affiliazione che decide secondo la procedura del presente Regolamento.

Articolo 8

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di:

a) componente della Segreteria Confederale,
b) di Segretaria/o Generale e Segretaria/o Generale Aggiunta/o delle USR-USI;
c) componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori;
d) Segretaria/o Generale e Segretaria/o Generale Aggiunta/o di UST;
e) di componente di Segreteria di UST;
f) componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di prima e seconda affiliazione.

Con decorrenza dal XVIII Congresso della Cisl, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria Confederale ad ogni livello le cariche di:

1) componente delle Segreterie di categoria regionale-interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritti
2) componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.

E' ammessa per le peculiari caratteristiche del settore la compatibilità tra le cariche di Segreteria ai diversi livelli degli organismi delle FISASCAT Territoriali, Regionali/Interregionale.

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 10 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Organizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale.

Sono enti collaterali alla FISASCAT quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla Federazione.

Sono associazioni collaterali quelle le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della FISASCAT e le associazioni formalmente promosse dalla Federazione nella fase costituente, anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. di categoria e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le associazioni con le quali la FISASCAT ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale.

Sono società collaterali alla FISASCAT le società di capitali le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Federazione finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Articolo 10

Sono inoltre incompatibili:

a) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori, socie lavoratrici o soci lavoratori, collaboratrici o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;
b) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentate titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL.

Sono compatibili:

a) Gli incarichi di Segretaria/o generale. Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale.
b) gli incarichi di Segretaria/o generale. Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche.
c) gli incarichi di Segretaria/o generale. Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser

preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.
Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria di struttura confederale.

Articolo 11

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili, deve optare per una sola con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.
Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 6 del presente regolamento deve esercitare l'opzione. Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalle elezioni, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Il candidato alle cariche istituzionali di cui all'art. 6 lettera b) del presente regolamento decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.
Gli iscritti dimissionari o decaduti ai sensi del citato articolo 6 del presente regolamento possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale/interregionale.

Per quanto concerne l'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, valgono le norme degli articoli 9 e 10 del Regolamento Confederale.

Articolo 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.
I componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.
Le decadenze, nei casi contemplati dal presente Regolamento operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio, entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.
A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della FISASCAT CISL.
Spetta alle Segreterie Regionali-Interregionale il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.
Spetta altresì alla Segreteria Regionale-Interregionale il compito di provvedere agli adempimenti dal presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Federazione sindacale territoriale.
Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale della Federazione Regionale-Interregionale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Nazionale.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 dello Statuto della FISASCAT e in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria, si stabilisce che:

a) per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunti, di Federazione Regionale e di Federazione territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni);

b) per la/il Segretaria/o generale di Federazione nazionale il periodo massimo è di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale.

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello, per tre mandati, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

– CAPITOLO IV –
La designazione dei rappresentanti FISASCAT

Articolo 14

I rappresentanti sindacali di Enti e Commissioni, designati dalla FISASCAT, sono tenuti a relazionare periodicamente alla Segreteria circa l'attività svolta coerentemente con gli interessi dei lavoratori e gli indirizzi dell'Organizzazione.

Il mancato adempimento di dette norme di comportamento viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo per i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l'eventuale revoca del mandato. In assenza dell'Esecutivo gli eventuali provvedimenti vengono assunti dalla Segreteria territorialmente competente.

Le nomine avverranno avuta presente la compatibilità con l'articolo 10 e l'esigenza di assicurare:

a) la piena autonomia del sindacato;
b) il più alto grado di competenza e professionalità;
c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Articolo 15

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate da apposite norme fissate nei Regolamenti Economici approvati dal Comitato Esecutivo confederale e recepito dagli organismi della Federazione (dirigenti e operatori).

PARTE II
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

– CAPITOLO V –
Validità delle sedute e votazioni

Articolo 16

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 17

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.
Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto dal successivo articolo 18.

Articolo 18

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/i candidate/i.
Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.
La/Il Segretaria/o Generale e i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

Nelle strutture della FISASCAT a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.
Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi od organismi similari con il voto dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale/Comitato Direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.
Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant'altro.
Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o organismi similari, con il voto unanime dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 19

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

– CAPITOLO VI –
Dimissioni dagli organismi

Articolo 20

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamenti, vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni che possono essere accettate o respinte.

Sino a tale data esse non sono esecutive.
Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

– CAPITOLO VII –
Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 21

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, per le particolari materie in discussione.
I singoli componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 22

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.
I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

– CAPITOLO VIII –
Il coordinamento

Articolo 23

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organismi di cui all'articolo 20 dello Statuto della FISASCAT, devono invitare gli organismi di categoria competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.
In caso di inadempienza la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali.
Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse senza l'obbligo di adottare delibere.
Le Federazioni Regionali/interregionale e Territoriali sono tenute ad informare la Federazione Nazionale delle riunioni dei loro organismi direttivi inviando copia della convocazione.

– CAPITOLO IX –
Violazioni

Articolo 24

Nelle ipotesi previste dall'art.19 dello Statuto della FISASCAT, la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.
Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'art.19 dello Statuto, il competente Collegio dei Probiviri della Federazione di prima affiliazione per l'inizio dell'azione disciplinare.
In tale ipotesi il Presidente del collegio comunica senza ritardo alla segreteria competente l'inizio del procedimento.

COMMISSARIAMENTO E REGGENZA

Articolo 25
Commissariamento

La/Il commissaria/o di cui all'articolo 23 dello Statuto, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.
Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, anche per instabilità politica, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.
La proroga è concessa qualora il commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organismi.
Al termine del mandato, ove gli organismi non siano stati costituiti, la/il Commissaria/o decade dall'incarico.
Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal commissaria/o decaduto sono nulli e gli effetti a lei/lui imputabili.
Il Comitato Esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare una/un commissaria/o ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organismi nel termine improrogabile di giorni novanta dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.
Il termine di 15 giorni, di cui all'articolo 23 dello Statuto, decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.
La/Il commissaria/o durante il proprio mandato compie tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale, salvo quelli necessari ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.
Il Collegio Confederale dei Probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.
Con il medesimo atto, il Collegio dei Probiviri della Federazione di prima affiliazione è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento.

Articolo 25 bis
Reggenza

La/Il reggente, di cui all'art. 24 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitogli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione del dirigente o dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della Federazione Nazionale a cui è stata richiesta la reggenza.
Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di organismo delegato, un apposito "comitato" che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito.
La/Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetto alle norme sulle incompatibilità previste per le/i Segretarie/i Generali dallo Statuto e dall'art. 6 del presente Regolamento.

PARTE III

GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

– CAPITOLO X –
Il Congresso Nazionale

Articolo 26

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso Nazionale, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.
Approva lo schema di regolamento del Congresso, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al trenta per cento.
Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale.

I regolamenti prevederanno, altresì, un'adeguata percentuale di presenza di delegati, giovani under 35, delegati immigrati.

IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 27

Il Consiglio Generale è composto:

a) da 118 componenti eletti in sede di Congresso Nazionale;
b) da 93 rappresentanti regionali eletti dai Consigli Generali delle singole strutture regionali o province autonome interessate, su base proporzionale risultante dai quozienti contenuti nelle medie congressuali comunicate dalla Confederazione. I posti non coperti dai resti interi vengono assegnati alle Regioni o Provincie autonome con i resti maggiori.
c) da un rappresentante per ogni Regione o Provincia a statuto autonomo, anche se accorpate ad altre regioni, nella persona del Dirigente Regionale responsabile comunque denominato.

Per quanto riguarda il punto a), va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente art. 26. Nella composizione delle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati e del 30% degli eletti.
Nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Congresso, subentra colui che ha riportato il maggior numero di suffragi dopo l'ultimo eletto.
Nel caso in cui la vacanza si verifichi tra i rappresentanti regionali, il nuovo rappresentante sarà eletto dal Consiglio Regionale interessato.

Articolo 28

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui ai punti b) e c) e la responsabile del Coordinamento Nazionale Femminile, venga eletto componente la Segreteria Nazionale ed opti per quest'ultima

carica, resterà nel Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Nazionale.
I componenti di diritto del Consiglio Generale, di cui al comma precedente, se eletti in Segreteria Nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 29

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni da tale chiusura, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.
Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 30

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dallo Statuto e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.
La Segreteria Nazionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.
La convocazione straordinaria prevista dallo Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.
La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 31

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione.

Articolo 32

La Segreteria Nazionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.
La Segreteria Nazionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 33

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dello Statuto.
Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.
La decisione sulla proposta di sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 34

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale. La Segreteria propone al Consiglio Generale, che le nomina al suo interno, le Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.
I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.
Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, sulle materie in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.
Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 35

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato potestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta.
A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 36

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tale organismo in sostituzione di quelli vacanti.

– CAPITOLO XI –
Il Comitato Esecutivo

Articolo 37

Il Comitato Esecutivo è composto:
a) da n. 40 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
c) dalla responsabile del Coordinamento Femminile.

Articolo 38

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza. La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte di 1/3 dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.
La Segreteria Nazionale trasmette di regola, ai singoli componenti del Comitato, gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.
Ai fini della nomina del Commissario di cui all'art. 23 dello statuto della FISASCAT, la Segreteria Nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organismi.
La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta elettronica Certificata).

Articolo 39

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o.
In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale.

– CAPITOLO XII –
Composizione degli organismi

Articolo 40

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Federazioni territoriali di categoria, tre componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

- Federazioni regionali di categoria, tre componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni regionali di categoria regionalizzate o interregionalizzate, da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni nazionali di categoria, da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni nazionali di categoria monocomposte interessate da processi di accorpamento, da cinque a sette componenti compreso il Segretario Generale per il periodo corrispondente ad un mandato. Superato tale periodo la composizione della Segreteria sarà di massimo cinque componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni nazionali di categoria pluricomposte di prima affiliazione, da tre componenti compreso il Segretario Generale;
- Federazioni nazionali di categoria pluricomposte di seconda affiliazione, da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Segreteria Nazionale Confederale fino a un massimo di otto componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali interessate da processi di accorpamento le segreterie saranno composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, compreso il Segretario Generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.
- Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento, da tre a cinque componenti, compreso il Segretario Generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni).

Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Le previsioni di cui al presente articolo dovranno avere integrale applicazione ed attuazione in concomitanza con la rielezione della Segreteria stessa e comunque ogni qualvolta si determinino condizioni tali da consentirne l'applicabilità.

– CAPITOLO XIII –
Strutture Regionali/Interregionale-Territoriali

Articolo 41

Compete alle Federazioni Regionali-Interregionale:

- Il coordinamento dell'attività politico-contrattuale delle strutture territoriali;
- L'organizzazione di intesa con le strutture territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali territoriali;
- Il sostegno alle strutture territoriali per le politiche contrattuali di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- La gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di proprio competenza derivanti dal riparto automatico;
- La titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime con il coordinamento dell'Unione regionale confederale;
- La predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo. Il Consiglio Regionale o Interregionale è composto da:
 - ✓ Segretari responsabili dei comprensori FISASCAT della Regione;
 - ✓ da rappresentanti di categoria dei comprensori eletti dai Consigli Direttivi Comprensoriali nel rapporto e con le modalità indicate, all'atto della convocazione del Congresso Regionale, dal Consiglio Regionale di categoria, in relazione al numero degli iscritti;
 - ✓ nelle regioni ove i Consigli Regionali non sono costituiti, le

modalità di elezione ed il rapporto di rappresentanza verranno stabiliti dal Congresso ad inizio dei lavori;
- ✓ dovrà comunque essere assicurata la presenza nel Consiglio Regionale, secondo criteri di rappresentatività, di tutti i territori della Regione;
- ✓ da un numero di componenti eletti dal Congresso, determinato in sede di Congresso, in misura almeno pari al numero dei componenti di diritto;
- ✓ dalla responsabile del Coordinamento Femminile della FISASCAT se non eletta.

Nel Consiglio Regionale/Interregionale va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate e/ o di seconda generazione, di giovani under 35.

Il Consiglio Regionale o Interregionale è competente a deliberare, sulla base della consistenza organizzativa, la composizione della Segreteria Regionale o Interregionale che sarà eletta con votazioni separate nel seguente ordine: la/il Segretaria/o Generale, la/il Segretaria/o Generale Aggiunta/o (laddove previsto), ed i componenti la Segreteria.

Articolo 42

Compete alle Federazioni territoriali:

a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;

b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA;

c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e delle/dei delegate/i alla sicurezza d'impresa (RLS, RLST);

d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;

e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;

f) la titolarità della contrattazione decentrata- aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Il Direttivo territoriale è composto da:

- ✓ un numero di componenti eletti dal Congresso e determinato in sede congressuale;
- ✓ la Coordinatrice Femminile della FISASCAT territoriale entra a far parte di diritto del Direttivo se non eletta.

Nel Direttivo territoriale va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate e/o di seconda generazione, di giovani under 35.

PARTE IV
PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI

– CAPITOLO XIV –
Il patrimonio

Articolo 43

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio della Federazione e degli Enti dalla stessa promossi, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.
Di tali beni la Federazione disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici ed alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.
La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture.
Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.
Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle organizzazioni consegnatarie dei beni medesimi.
Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 44

Le organizzazioni nazionali e territoriali di categoria rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari, dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo, sempre che le stesse non conseguano da comportamenti dolosi o colposi.

A tal fine, le Federazioni nazionali e territoriali dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i rappresentanti legali delle Federazioni territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle organizzazioni nazionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni dolose o colpose od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

Le Federazioni Territoriali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L.81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

– CAPITOLO XV –
I bilanci

Articolo 45

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione, comprese le Federazioni di Categoria di II affiliazione, in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.
Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi Sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli operatori con riferimento al Regolamento economico approvato dai rispettivi comitati esecutivi ove previsti.
I bilanci, approvati dai competenti organismi delle strutture, dovranno essere inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle federazioni territoriali alle Ust, alle federazioni regionali di categoria ed alla federazione nazionale;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle federazioni regionali/interregionale alle Usr/Usi ed alle federazioni nazionali di categorie.
- entro il 15 aprile dell'anno successivo dalla federazione nazionale alla Confederazione Dipartimento Amministrativo.

Sarà cura della Federazione nazionale di categoria trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza. Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e nelle modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.
Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione *"on line"* del bilancio consolidato.
Ogni due anni la Segreteria Nazionale predispone il bilancio sociale della Federazione.

– CAPITOLO XVI –
Ispezioni

Articolo 46

La Federazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle federazioni territoriali a qualsiasi livello.
Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.
Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali.
Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno in deroga a quanto previsto in materia dallo Statuto della FISASCAT.

– CAPITOLO XVII –
Obblighi di adeguamento

Articolo 47

Le strutture territoriali che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo regolamento a quelli della Federazione, dovranno procedere a tale adempimento entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria Nazionale.
Le Federazioni territoriali e regionali/ interregionale della FISASCAT invieranno alla Segreteria Nazionale FISASCAT copia degli statuti e dei regolamenti approvati e/o modificati secondo le procedure previste.
In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria può avanzare richiesta al Collegio dei Probiviri della Federazione di prima affiliazione perché dichiari la nullità delle norme in contrasto.

Articolo 48

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale.

Approvato dal Consiglio Generale FISASCAT del 16-12-2016 e modificato dal Consiglio Generale FISASCAT del 30 settembre 2020 come da delibera del Consiglio Generale CISL del 16 dicembre 2019 e del 25 maggio 2023 come da delibera del Consiglio Generale CISL del 14 dicembre 2022